



APRILE 2014

Sindaco: Claudio Moretti
Responsabile del Procedimento: Sara Sandei
Progettista: Simona Acerbis

R.U.E.
Regolamento Edilizio Comunale



Comune di Monchio delle Corti



**Unione Montana
Appennino Parma Est**

VARIANTE AL R.U.E. N. 1

ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000 e ss.mm.

INTRODUZIONE

La L.R. 20/2000 e ss.mm., con l'art. 33, introduce la possibilità di apportare modifiche al R.U.E., con il medesimo procedimento con il quale il Consiglio comunale procede alla sua adozione.

Il Comune di Monchio delle Corti ha la necessità di apportare modifiche al RUE vigente per consentire alcuni interventi di rilevanza pubblica o di adeguamento a disposizioni di legge quali:

1. il recepimento delle prescrizioni sull'intervento di recupero delle Dighe di Lago Verde e Lago Ballano, con riferimento al progetto approvato con decreto di VIA del MATTM n. 4/08. I pareri e gli atti che si intendono richiamati sono:
 - la delibera di Giunta Regionale n. 670 del 17.05.2006;
 - il parere positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni del Ministro dell'Ambiente in concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, in data 09.01.2008;
 - i pareri favorevoli con prescrizioni della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero dei Trasporti, ai sensi della L. 584/94, in data 29.03.2013 e del Consiglio Superiore LLPP (28.02.2013).Si precisa che l'individuazione sulla cartografia è puramente indicativa della zona in cui realizzeranno gli interventi. (PUNTO **1** e PUNTO **1.1**).
2. la verifica della conformità alla Delibera dell'Assemblea Regionale n. 279/2010 recante l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (PUNTO **4.a**);
3. il recepimento del Decreto del Ministero dei Beni ed Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna del 29/07/2013 che individua la Chiesa e la Canonica dei Santi Lorenzo e Michele di Monchio capoluogo come Bene di interesse storico artistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 e smi, art. 10-12 (PUNTO **4.e**);
4. la realizzazione di un'opera pubblica (area di sosta temporanea per camper) da parte dell'Ente per Gestione dei Parchi e della Biodiversità Emilia occidentale (PUNTO **4.f**);
5. L'Ufficio Tecnico ha inoltre rilevato alcune imprecisioni sulle tavole o sull'articolato del RUE da correggere o integrare (PUNTO **4.b** e PUNTO **4.c**).

Dalla data di approvazione del R.U.E. (delibera di C.C. n. 24 del 15.07.2013 – vigente dal 25.09.2013), sono inoltre pervenute al Comune di Monchio le richieste di due proprietari per la modifica di classificazione di due edifici esistenti per consentirne il recupero. Si tratta di:

- un edificio in area agricola E1, per il quale, vista la relazione geologica favorevole, si propone la possibilità di recupero con ampliamento massimo del 20%, per adeguamento tecnico-funzionale (prot. 1590 dell 11.12.2013), (PUNTO **2**).
- un edificio nel Centro Storico di Trefiumi, classificato con la categoria di intervento "Ripristino Tipologico" per il quale, vista la documentazione presentata (prot. n. 183/VI/1 del 04.03.2014), si propone la nuova classificazione come "Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale) (PUNTO **3**);

Si ritiene che le richieste avanzate rientrino tutte nelle competenze del Regolamento Urbanistico Edilizio in quanto esse sono già conformi alle previsioni del Piano Strutturale Comunale vigente e sono relative alle previsioni della disciplina generale elencata all'art. 29 della L.R. 20/2000 e smi.

PRINCIPALI CONTENUTI

Come già specificato nella parte introduttiva, le modifiche al Regolamento Urbanistico Edilizio sono dettate per la maggior parte dal recepimento di disposizioni di legge, statali e regionali, e degli esiti della procedura di VIA, completata dai recenti pareri del favorevoli della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero dei Trasporti, relativamente all'intervento di rifacimento delle Dighe Ballano e Verde. Alcuni chiarimenti alla normativa sono stati introdotti per facilitare l'interpretazione dell'articolato. La tabella successiva consente una lettura completa degli interventi di modifica.



VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

Si ritiene che le variazioni al Regolamento Urbanistico ed Edilizio proposte, rientrino nei casi stabiliti dall'art. 5 comma 5 della L.R. 20/2000 e smi, in quanto si limitano ad introdurre:

- rettifiche ad errori materiali;
- modifiche delle caratteristiche edilizie e dei dettagli costruttivi di intervento;
- modifiche necessarie per l'adeguamento del Piano a previsioni di intervento di cui è già stata svolta la valutazione ambientale.

Le azioni previste, comunque, sono coerenti con gli obiettivi della Valsat del P.S.C per cui non si ravvede la necessità di produrre un nuovo documento.

N°	PROPONENTE	FRAZ - LOC	Tavola RUE	VIGENTE	RICHIESTA	DISSESTO	VINCOLO FORESTALE	PARERE SINTETICO	PARERE URBANISTA
1	ENEL	Lago Verde	RUE_CT_04 q. 11 RUE_CT_04 legenda RUE_NR_02	Art. 3.2.42 Zona F4 Attrezzature tecnologiche e cimiteriali	Art. 3.2.42 Zona F4 Attrezzature tecnologiche e cimiteriali - modificato	/	/	ACCOGLIBILE	Si tratta di recepire le prescrizioni sull'intervento di recupero delle Dighe di Lago Verde e Lago Ballano, con riferimento al progetto approvato con decreto di VIA del MATTM n. 4/08. I pareri e gli atti che si intendono richiamati sono: la delibera di Giunta Regionale n. 670 del 17.05.2006; il parere positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni del Ministro dell'Ambiente in concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, in data 09.01.2008; i pareri favorevoli con prescrizioni della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero dei Trasporti, ai sensi della L. 584/94, in data 29.03.2013 e del Consiglio Superiore LLPP (28.02.2013).
1.1	ENEL	Lago Ballano	RUE_CT_04 q. 9 RUE_CT_04 legenda RUE_NR_02	Art. 3.2.42 Zona F4 Attrezzature tecnologiche e cimiteriali	Art. 3.2.42 Zona F4 Attrezzature tecnologiche e cimiteriali - modificato	/	/	ACCOGLIBILE	Si tratta di recepire le prescrizioni sull'intervento di recupero delle Dighe di Lago Verde e Lago Ballano, con riferimento al progetto approvato con decreto di VIA del MATTM n. 4/08. I pareri e gli atti che si intendono richiamati sono: la delibera di Giunta Regionale n. 670 del 17.05.2006; il parere positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni del Ministro dell'Ambiente in concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, in data 09.01.2008; i pareri favorevoli con prescrizioni della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero dei Trasporti, ai sensi della L. 584/94, in data 29.03.2013 e del Consiglio Superiore LLPP (28.02.2013).
2	ZANNI GIAMPIETRO	Piani di Ceda	RUE_CT_04 q. 4	Art. 3.2.4 zona agricola E1	zona residenziale Art. 2.2.6	favorevole	no	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	Vista la relazione di compatibilità geologico-sismica favorevole redatta dal dott. geol. Stefano Castagnetti (prot. n. 1590 del 11.12.2013), si inserisce il simbolo EA* sull'edificio in oggetto consentendo così l'ampliamento dell'edificio esistente per adeguamenti igienico funzionali.
3	RINALDI LAURA	Trefiumi	RUE_CT_06 RUE_CT_07 Scheda 16.12.b	Art. 2.2.4 Ripristino tipologico	Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale	/	/	ACCOGLIBILE	Si classifica l'edificio come richiesto.
4	UTC								
a	verifica della conformità a DAL 279/2010		RUE_NR_02	Capo I - Parametri urbanistici ed edilizi	Capo I - Parametri urbanistici ed edilizi - integrato	/	/	ACCOGLIBILE	I riferimenti sono già corretti; per ogni eventuale discordanza si richiamerà nell'articolato la DAL 279/2010.
b	interventi consentiti in aree individuate "vincolo da opere forestali"		RUE_NR_02	Art. 5.1.5 Sistema boschivo ed arbustivo	Art. 5.1.5 Sistema boschivo ed arbustivo - integrato	/	/	ACCOGLIBILE	Si tratta di integrare l'articolo con il particolare riferimento al vincolo di inedificabilità dovuto alla realizzazione di opere forestali con finanziamento pubblico.
c	correzione errore materiale perimetro "vincolo da opere forestali"	Trefiumi	RUE_CT_05 t. 22	/	/	/	/	ACCOGLIBILE	Errore materiale
d	sistemare articolato relativo al regolamento di pubblica fognatura		RUE_NR_03 A7	/	/	/	/	NON ACCOGLIBILE	Il testo del Regolamento è diretta emanazione di ATO, ora ATERSIR. Qualsiasi modifica va concordata con l'Ambito.
e	inserimento dichiarazione di interesse culturale Chiesa e Canonica Santi Lorenzo e Michele		RUE_CT_06 RUE_CT_07 Schede 09.01-09.02	/	/	/	/	ACCOGLIBILE	Decreto del Ministero dei Beni ed Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna del 29/07/2013. Si recepirà anche in PSC non appena si procederà a una variante.
f	possibilità di realizzare aree sosta temporanea in area agricola		RUE_NR_02	Art. 3.2.4 Zona agricola E1	Art. 3.2.4 Zona agricola E1 - integrato	/	/	ACCOGLIBILE	Con modifica normativa dell'articolo in questione si inserisce la possibilità di realizzare aree di sosta temporanee





Lago Verde

**Modifica n. 1
R.U.E. vigente**

Scala 1:5.000

**Modifica n. 1
R.U.E. variante**








Lago Ballano

**Modifica n. 1.1
R.U.E. vigente**








Scala 1:5.000

**Modifica n. 1.1
R.U.E. variante**






Attrezzature tecnologiche e di servizio

- Art. 3.2.42 RUE  Zona F4 - Attrezzature tecnologiche e aree cimiteriali
- Art. 3.2.43 RUE  Zona F5 - Parchi eolici di rilevanza comunale
- Art. 3.2.44 RUE  Zona F6 - Servizi di supporto all'attività produttiva
- Art. 3.2.45 RUE  Zona F7 - Discarica di inerti di livello comunale
- Art. 3.2.46 RUE  Area per attività estrattive (P.A.E.)









Simbologia delle attrezzature tecnologiche e di servizio

-  Attrezzature tecnologiche
-  Impianti di depurazione
-  Isola ecologica
 - B** Area edificabile con prescrizioni
 - C** Area non edificabile
-  Discarica di inerti
-  Impianti fotovoltaici a terra
-  Impianti a biomasse
-  Aree cimiteriali

Attrezzature tecnologiche e di servizio

- Art. 3.2.42 RUE  Zona F4 - Attrezzature tecnologiche e aree cimiteriali
- Art. 3.2.43 RUE  Zona F5 - Parchi eolici di rilevanza comunale
- Art. 3.2.44 RUE  Zona F6 - Servizi di supporto all'attività produttiva
- Art. 3.2.45 RUE  Zona F7 - Discarica di inerti di livello comunale
- Art. 3.2.46 RUE  Area per attività estrattive (P.A.E.)

Simbologia delle attrezzature tecnologiche e di servizio

-  Attrezzature tecnologiche
-  Impianti di depurazione
-  Isola ecologica
 - B** Area edificabile con prescrizioni
 - C** Area non edificabile
-  Discarica di inerti
-  Impianti fotovoltaici a terra
-  Impianti a biomasse
-  **D** Progetti di recupero delle dighe di Lago Verde e Lago Ballano
-  Aree cimiteriali

Modifica n. 1
R.U.E. vigente

Modifica n. 1
R.U.E. variante

Art. 3.2.42 - Zona "F4" - Attrezzature tecnologiche e aree cimiteriali

Descrizione

Le zone per attrezzature tecnologiche sono destinate a impianti tecnici, di depurazione, termici, elettrici, del gas, dei trasporti, macelli, mercati, corrieri, spedizionieri, stoccaggio merci e grandi magazzini all'ingrosso, aree cimiteriali.

Oltre a tali opere è consentita l'installazione di attrezzature sociali per gli addetti ed uffici connessi con le attività ammesse.

Destinazioni d'uso

Gli usi consentiti sono quelli di tipo U14.

Modalità di intervento

Il piano si attua per intervento diretto.

Parametri urbanistici

a) $U_f = 0,45 \text{ mq/mq}$;

d) $V_l = 0,5$,

e) $H_{\text{max}} = 6,50 \text{ m}$.

Ulteriori prescrizioni

I progetti dei servizi a rete che non comportano la costruzione di edifici possono intervenire su tutte le zone pubbliche o di uso pubblico del RUE, indipendentemente dalla simbologia di piano, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di esproprio, delle norme igienico - sanitarie e di sicurezza, delle alberature esistenti, delle condizioni di stabilità delle aree interessate.

Per la realizzazione degli impianti di depurazione, delle aree per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei macelli, l'Amministrazione Comunale dovrà acquisire il parere dei competenti uffici dell'A.U.S.L. e, ove necessario, procedere ai sensi dell'Art. 15 della Legge Rg. 47/78 per localizzazioni diverse da quelle indicate sulle tavv. di P.R.G.

Le zone identificate in cartografia col simbolo **F** sono specificatamente dedicate ad impianti fotovoltaici a terra

Prescrizioni particolari

Tizzano

Per le aree introdotte con la Variante Parziale al previgente PRG adottata con D.C. n° 27 del 2004 e riservate alla costruzione dell'isola ecologica, valgono le seguenti prescrizioni specifiche:

- gli usi previsti sono quelli relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti ingombranti con relative attrezzature ed impianti.

I progetti d'intervento saranno redatti dall'Amministrazione Comunale e dalla Comunità Montana dell'Appennino Parma Est sulla base di dello studio idrogeologico di fattibilità e dovranno essere sottoposti per il preventivo parere ai competenti servizi dell'A.U.S.L. In particolare:

- la porzione di area contraddistinta dalla lettera "B" risulta idonea all'intervento edificatorio con le limitazioni e prescrizioni elencate sia nello studio redatto dal Geologo De Francesco che in quello redatto dal Geologo Lorenzo Negri della ditta GEUSTUDI s.r.l., nel quale vengono elencate le opere necessarie a stabilizzare l'intervento e a contenere i fenomeni di inibizione e plasticizzazione della coltre detritica;

- la porzione di area contraddistinta dalla lettera "C" non risulta idonea all'edificazione;

- l'osservanza delle prescrizioni d'intervento contenute nelle Relazioni Geologiche redatte dal Geologo De Francesco e dal Geologo Lorenzo Negri, si intendono in questa sede integralmente richiamate.

I progetti dovranno prevedere la recinzione delle aree adibite ad isola ecologica, la realizzazione delle pavimentazioni e delle reti tecnologiche nonché la schermatura dell'impianto e delle aree di stoccaggio con siepi e filari alberati di essenze autoctone.

Qualora si renda indispensabile la realizzazione di manufatti edilizi per la sorveglianza dell'impianto e/o per esigenze funzionali, i manufatti stessi dovranno distare almeno 5 metri ai confini di proprietà e non potranno avere altezza superiore a ml. 3,50 esclusi particolari volumi tecnici.

Palanzano

Nell'area individuata con la lettera B, è ammessa la possibilità di realizzare un impianto a biomasse per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto delle autorizzazioni in materia.

Art. 3.2.42 - Zona "F4" - Attrezzature tecnologiche e aree cimiteriali

Descrizione

Le zone per attrezzature tecnologiche sono destinate a impianti tecnici, di depurazione, termici, elettrici, del gas, dei trasporti, macelli, mercati, corrieri, spedizionieri, stoccaggio merci e grandi magazzini all'ingrosso, aree cimiteriali, **impianti per la produzione di energia esistenti**.

Oltre a tali opere è consentita l'installazione di attrezzature sociali per gli addetti ed uffici connessi con le attività ammesse.

Destinazioni d'uso

Gli usi consentiti sono quelli di tipo U14.

Modalità di intervento

Il piano si attua per intervento diretto.

Parametri urbanistici

a) $U_f = 0,45 \text{ mq/mq}$;

d) $V_l = 0,5$,

e) $H_{\text{max}} = 6,50 \text{ m}$.

Ulteriori prescrizioni

I progetti dei servizi a rete che non comportano la costruzione di edifici possono intervenire su tutte le zone pubbliche o di uso pubblico del RUE, indipendentemente dalla simbologia di piano, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di esproprio, delle norme igienico - sanitarie e di sicurezza, delle alberature esistenti, delle condizioni di stabilità delle aree interessate.

Per la realizzazione degli impianti di depurazione, delle aree per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei macelli, l'Amministrazione Comunale dovrà acquisire il parere dei competenti uffici dell'A.U.S.L. e, ove necessario, procedere ai sensi dell'Art. 15 della Legge Rg. 47/78 per localizzazioni diverse da quelle indicate sulle tavv. di P.R.G.

Le zone identificate in cartografia col simbolo **F** sono specificatamente dedicate ad impianti fotovoltaici a terra

Prescrizioni particolari

Tizzano

...OMISSIS ...

Palanzano

...OMISSIS ...

Monchio



Per la realizzazione delle opere contenute nelle aree perimetrate con apposita simbologia **D**, riferite agli ambiti di intervento del progetto di recupero delle Dighe di Lago Verde e Lago Ballano, approvato con decreto di VIA del MATTM n. 4/08, si intendono richiamati i seguenti pareri:

- la delibera di Giunta Regionale n. 670 del 17.05.2006;

- il parere positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni del Ministro dell'Ambiente in concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, in data 09.01.2008;

- i pareri favorevoli con prescrizioni della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero dei Trasporti, ai sensi della L. 584/94, in data 29.03.2013 e del Consiglio Superiore LLPP (28.02.2013).

Si precisa che l'individuazione sulla cartografia è puramente indicativa della zona in cui realizzeranno gli interventi.




Piani di Ceda

**Modifica n. 2
R.U.E. vigente**

Scala 1:5.000

**Modifica n. 2
R.U.E. variante**



Trefiumi

**Modifica n. 3
R.U.E. vigente**


Scala 1:1.000

**Modifica n. 3
R.U.E. variante**

Schedatura Degli Edifici Di Interesse Storico-Architettonico

Comune	Monchio Delle Corti	Sigla Identificativa	I-16.12.b
Località	TREFIUMI	Destinazione D'Uso PRG Vigente	Disciplina particolareggiata Zona A - schede 51-53 R - Residenza e servizi annessi
Indirizzo			

Estratto Mappa Catastale



Mappale	
2. 217	5. 218
Foglio	
37	

Note

Destinazione d'Uso
Vedere RUE NTA art. 3.2.11 "Zona A1" e Allegato 1

Categoria di Intervento
2. Restauro e risanamento conservativo 5. Ripristino tipologico




Modifica n. 3
R.U.E. vigente

Schedatura Degli Edifici Di Interesse Storico-Architettonico

Comune	Monchio Delle Corti	Sigla Identificativa	I-16.12.b
Località	TREFIUMI	Destinazione D'Uso PRG Vigente	Disciplina particolareggiata Zona A - schede 51-53 R - Residenza e servizi annessi
Indirizzo			

Estratto Mappa Catastale



Mappale	
2. 217	3. 218
Foglio	
37	

Note

Destinazione d'Uso
Vedere RUE NTA art. 3.2.11 "Zona A1" e Allegato 1

Categoria di Intervento
2. Restauro e risanamento conservativo 3. Ristrutturazione edilizia con v.p.



Modifica n. 3
R.U.E. variante

TITOLO 2 – DEFINIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Capo 1 – Parametri urbanistici ed edilizi

TITOLO 2 – DEFINIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Capo 1 – Parametri urbanistici ed edilizi

Le definizioni tecniche utilizzate sono quelle definite dall'atto di coordinamento tecnico approvato dalla Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 279 del 04.02.2010. Ogni eventuale riferimento in difformità deve essere ritenuto superato.

**Modifica n. 4 a
R.U.E. vigente**

**Modifica n. 4 a
R.U.E. variante**

Art. 5.1.5 - Sistema boschivo e arbustivo

- 1 Il Sistema boschivo e arbustivo è costituito dai terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea o arbustiva di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea o arbustiva in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi.
- 2 Nelle zone boscate e/o arbustive è vietata l'alterazione di formazioni autoctone. È inoltre vietata la sostituzione di formazioni naturali, anche alloctone, con formazioni produttive, mentre è ammessa l'eliminazione di formazioni alloctone solo se sostituite con formazioni della stessa tipologia costituite da essenze autoctone; in ogni caso le formazioni produttive possono essere costituite solo da specie autoctone.
- 3 Nelle aree interessate dal Sistema boschivo e arbustivo sono ammesse esclusivamente:
 - la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico comunale, in conformità alla legge regionale 25 novembre n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia";
 - le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
 - le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a)
 - le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica;
- 4 L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, di impianti di risalita, è subordinato alla loro previsione nel PTCP o in un piano provinciale di settore conforme al PTCP stesso. L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione, ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che gli impianti di risalita ed i sistemi tecnologici per il trasporto di energia, o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione di livello provinciale. Sono altresì ammessi gli interventi per la riattivazione di centrali idroelettriche esistenti di rilevanza meramente locale purché esplicitamente previsti da strumenti urbanistici comunali adeguati ai contenuti del PTCP o ad un piano provinciale conforme al PTCP stesso e subordinati alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
- 5 Gli interventi all'interno delle aree del sistema boschivo e arbustivo sono comunque sottoposte, a titolo compensativo, alla creazione di una zona di estensione pari ad almeno tre volte la superficie a quella interessata dall'intervento con le stesse caratteristiche naturalistiche e possibilmente ecologiche, impiegando le stesse specie presenti (ad eccezione di quelle alloctone), gli stessi sestii d'impianto e ricreando, per quanto possibile, gli stessi habitat.

Modifica n. 4 b
R.U.E. vigente



Art. 5.1.5 - Sistema boschivo e arbustivo

- 1 Il Sistema boschivo e arbustivo è costituito dai terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea o arbustiva di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea o arbustiva in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi.
- 2 Nelle zone boscate e/o arbustive è vietata l'alterazione di formazioni autoctone. È inoltre vietata la sostituzione di formazioni naturali, anche alloctone, con formazioni produttive, mentre è ammessa l'eliminazione di formazioni alloctone solo se sostituite con formazioni della stessa tipologia costituite da essenze autoctone; in ogni caso le formazioni produttive possono essere costituite solo da specie autoctone.
- 3 Nelle aree interessate dal Sistema boschivo e arbustivo sono ammesse esclusivamente:
 - la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico comunale, in conformità alla legge regionale 25 novembre n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia";
 - le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
 - le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a)
 - le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica;
- 4 L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, di impianti di risalita, è subordinato alla loro previsione nel PTCP o in un piano provinciale di settore conforme al PTCP stesso. L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione, ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che gli impianti di risalita ed i sistemi tecnologici per il trasporto di energia, o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione di livello provinciale. Sono altresì ammessi gli interventi per la riattivazione di centrali idroelettriche esistenti di rilevanza meramente locale purché esplicitamente previsti da strumenti urbanistici comunali adeguati ai contenuti del PTCP o ad un piano provinciale conforme al PTCP stesso e subordinati alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
- 5 Gli interventi all'interno delle aree del sistema boschivo e arbustivo sono comunque sottoposte, a titolo compensativo, alla creazione di una zona di estensione pari ad almeno tre volte la superficie a quella interessata dall'intervento con le stesse caratteristiche naturalistiche e possibilmente ecologiche, impiegando le stesse specie presenti (ad eccezione di quelle alloctone), gli stessi sestii d'impianto e ricreando, per quanto possibile, gli stessi habitat.

Modifica n. 4 b
R.U.E. variante

- 6 Le opere di cui comma 4, nonché quelle di cui alla lettera a) del comma 3 non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. Le strutture viarie di cui al presente comma devono essere dotate di opportuna segnaletica che ne individui gli usi consentiti.
- 7 Nei boschi ricadenti nelle Zone di tutela di laghi, bacini e corsi d'acqua devono essere osservate le seguenti direttive:
- nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
 - nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal Programma di sviluppo nel settore forestale della Regione Emilia-Romagna.

- 6 Le opere di cui comma 4, nonché quelle di cui alla lettera a) del comma 3 non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. Le strutture viarie di cui al presente comma devono essere dotate di opportuna segnaletica che ne individui gli usi consentiti.
- 7 Nei boschi ricadenti nelle Zone di tutela di laghi, bacini e corsi d'acqua devono essere osservate le seguenti direttive:
- nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
 - nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal Programma di sviluppo nel settore forestale della Regione Emilia-Romagna.
- 8 Si precisa le aree individuate con la simbologia "vincolo per opere forestali", sono quelle che hanno ricevuto finanziamenti pubblici per la riconversione o la gestione del bosco. I vincoli possono riguardare sia la destinazione d'uso che il tipo di gestione. Qualsiasi intervento di trasformazione dovrà essere accompagnato da autocertificazione che dichiari il rispetto dei vincoli imposti dal tipo di finanziamento ricevuto.




Trefiumi

Modifica n° 4.c
R.U.E. vigente

Scala 1:2.000

Modifica n° 4.c
R.U.E. variante



Monchio

**Modifica n. 4.e
R.U.E. vigente**

Scala 1:1.000


**Modifica n. 4.e
R.U.E. variante**

Schedatura Degli Edifici Di Interesse Storico-Architettonico

Comune	Monchio Delle Corti
Località	MONCHIO
Indirizzo	

Sigla Identificativa	I-09.01
Destinazione D'Uso PRG Vigente	Disciplina particolareggiata Zona A - scheda 1 ac - attrezzature collettive

Estratto Mappa Catastale



Mappale	B
Foglio	20

Note
 Consacrato nel 1536, l'edificio subì una radicale trasformazione nel 1638 con lo spostamento della facciata ad est e del presbiterio ad ovest. Una lapide sul fianco nord ricorda origini più antiche (1411). Numerosi i restauri che si sono succeduti nel tempo.

Catasto storico Tavola 1166



Destinazione d'Uso	Confermata
--------------------	------------

Categoria di Intervento	Restauro scientifico
-------------------------	----------------------


Modifica n. 4 e
R.U.E. vigente

Schedatura Degli Edifici Di Interesse Storico-Architettonico

Comune	Monchio Delle Corti
Località	MONCHIO
Indirizzo	

Sigla Identificativa	I-09.01
Destinazione D'Uso PRG Vigente	Disciplina particolareggiata Zona A - scheda 1 ac - attrezzature collettive

Estratto Mappa Catastale



Mappale	B
Foglio	20

Note
 Consacrato nel 1536, l'edificio subì una radicale trasformazione nel 1638 con lo spostamento della facciata ad est e del presbiterio ad ovest. Una lapide sul fianco nord ricorda origini più antiche (1411). Numerosi i restauri che si sono succeduti nel tempo. Decreto di tutela del 29/07/2013. (artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e smi).

Catasto storico Tavola 1166



Destinazione d'Uso	Confermata
--------------------	------------


Categoria di Intervento	Restauro scientifico
-------------------------	----------------------

Modifica n. 4 e
R.U.E. variante

Schedatura Degli Edifici Di Interesse Storico-Architettonico

Comune	Monchio Delle Corti	Sigla Identificativa	I-09.02
Località	MONCHIO	Destinazione D'Uso PRG Vigente	Disciplina particolareggiata Zona A - scheda 2 R - Residenza e servizi annessi
Indirizzo			

Estratto Mappa Catastale



Mappale	211
Foglio	20

Destinazione d'Uso	Vedere RUE NTA art. 3.2.11 "Zona A1" e Allegato 1
---------------------------	---------------------------------------------------

Categoria di Intervento	2. Restauro e risanamento conservativo 3. Ristrutturazione edilizia a v. p.
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------


Note	Catasto storico Tavola 1166

Modifica n. 4 e
R.U.E. vigente

Schedatura Degli Edifici Di Interesse Storico-Architettonico

Comune	Monchio Delle Corti	Sigla Identificativa	I-09.02
Località	MONCHIO	Destinazione D'Uso PRG Vigente	Disciplina particolareggiata Zona A - scheda 2 R - Residenza e servizi annessi
Indirizzo			

Estratto Mappa Catastale



Mappale	211 - p.te 213
Foglio	20

Destinazione d'Uso	Vedere RUE NTA art. 3.2.11 "Zona A1" e Allegato 1
---------------------------	---------------------------------------------------

Categoria di Intervento	2. Restauro e risanamento conservativo 3. Ristrutturazione edilizia a v. p.
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Note	Decreto del Ministero dei Beni ed Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna del 29/07/2013. (artt. 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 e smi). Catasto storico Tavola 1166

Modifica n. 4 e
R.U.E. variante

Art. 3.2.4 - Zona "E1" - Agricola normale

Descrizione

Comprende i terreni e gli edifici prevalentemente destinati alla normale attività agronomica.

Destinazioni d'uso e Parametri urbanistici

Gli usi ammessi e i parametri urbanistici per la nuova costruzione e per gli interventi sull'esistente sono i seguenti:

A1 - Abitazioni rurali

Sm \geq 30000 mq di superficie del fondo agricolo

nuova abitazione: Su = 280 mq per ogni nucleo familiare

recupero di fabbricati colonici esistenti: quella ricavabile dal recupero del fabbricato colonico od in alternativa 280 mq per ogni nucleo familiare

H max = m 7.50, o quella esistente + 20% se superiore

VI = \geq 1 ovvero quella esistente se inferiore

A2 - Costruzioni rurali di servizio per il diretto svolgimento di attività agricole aziendali o interaziendali attuabili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale anche con Sm \geq 10000 mq

Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 0,020 mq/mq;

A3 - Allevamenti zootecnici aziendali di tutti i tipi con possibilità di localizzazione degli allevamenti zootecnici ovini e caprini solo al di sopra degli 800 m s.l.m.

Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 0,020 mq/mq;

di cui al massimo di 0,003 mq/mq potrà essere destinato ad allevamenti integrativi (suinicoli, etc.) dell'azienda agricola, nel limite comunque di mq 300;

VI = \geq 1 ovvero quella esistente se inferiore

Distanze = i fabbricati di stabulazione e/o allevamento dovranno distare almeno 100 metri dal perimetro di centro urbanizzato.

Aziende esistenti e già provviste di fabbricati residenziali alla data di adozione del previgente PRG: A2 = esistente + 40%; A3 = esistente + 10%

A4 - Allevamenti zootecnici intensivi purché localizzati attraverso delibera del Consiglio Comunale da attuarsi per intervento diretto in conformità agli indici e alle prescrizioni di cui alla Zona E2

A5 - Impianti produttivi aziendali o interaziendali per la prima lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici purché localizzati attraverso delibera di Consiglio Comunale ed attuati per intervento diretto applicando gli indici di cui alla Zona E3

A6 - Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole singole o associate e per il territorio agricolo purché localizzati attraverso delibera di Consiglio Comunale ed attuati per intervento diretto ed applicando gli indici del relativo uso.

A7 - Serre fisse di tipo aziendale (A.7.1) o industriale (A.7.2) purché queste ultime siano localizzate attraverso delibera di Consiglio Comunale ed attuati per intervento diretto su una superficie minima di 10000 mq con Uf = 0.45 mq/mq e H max = m 6.50, VI = \geq 1

A8 - Infrastrutture al servizio del territorio e delle aziende agricole

VI = \geq 1 ovvero quella esistente se inferiore

A9 - Allevamenti ittici ad uso produttivo attuabili previa presentazione di relazione geologica su una superficie minima di 10000 mq con un Uf = 0.03 mq/mq, H max = m 6.50; VI \geq 1; distanza minima dai confini di proprietà e/o di zona = m. 5 e limiti di arretramento del RUE; in caso di diverse zone agricole appartenenti alla medesima proprietà non va osservata la distanza minima dal confine di zona

A10 - Lagoni di accumulo per liquami zootecnici previa presentazione di relazione geologica e rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia

A11 - Altre opere di trasformazione del suolo agricolo

**Modifica n. 4 f
R.U.E. vigente**

Art. 3.2.4 - Zona "E1" - Agricola normale

Descrizione

Comprende i terreni e gli edifici prevalentemente destinati alla normale attività agronomica.

Destinazioni d'uso e Parametri urbanistici

Gli usi ammessi e i parametri urbanistici per la nuova costruzione e per gli interventi sull'esistente sono i seguenti:

A1 - Abitazioni rurali

Sm \geq 30000 mq di superficie del fondo agricolo

nuova abitazione: Su = 280 mq per ogni nucleo familiare

recupero di fabbricati colonici esistenti: quella ricavabile dal recupero del fabbricato colonico od in alternativa 280 mq per ogni nucleo familiare

H max = m 7.50, o quella esistente + 20% se superiore

VI = \geq 1 ovvero quella esistente se inferiore

A2 - Costruzioni rurali di servizio per il diretto svolgimento di attività agricole aziendali o interaziendali attuabili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale anche con Sm \geq 10000 mq

Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 0,020 mq/mq;

A3 - Allevamenti zootecnici aziendali di tutti i tipi con possibilità di localizzazione degli allevamenti zootecnici ovini e caprini solo al di sopra degli 800 m s.l.m.

Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 0,020 mq/mq;

di cui al massimo di 0,003 mq/mq potrà essere destinato ad allevamenti integrativi (suinicoli, etc.) dell'azienda agricola, nel limite comunque di mq 300;

VI = \geq 1 ovvero quella esistente se inferiore

Distanze = i fabbricati di stabulazione e/o allevamento dovranno distare almeno 100 metri dal perimetro di centro urbanizzato.

Aziende esistenti e già provviste di fabbricati residenziali alla data di adozione del previgente PRG: A2 = esistente + 40%; A3 = esistente + 10%

A4 - Allevamenti zootecnici intensivi purché localizzati attraverso delibera del Consiglio Comunale da attuarsi per intervento diretto in conformità agli indici e alle prescrizioni di cui alla Zona E2

A5 - Impianti produttivi aziendali o interaziendali per la prima lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici purché localizzati attraverso delibera di Consiglio Comunale ed attuati per intervento diretto applicando gli indici di cui alla Zona E3

A6 - Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole singole o associate e per il territorio agricolo purché localizzati attraverso delibera di Consiglio Comunale ed attuati per intervento diretto ed applicando gli indici del relativo uso.

A7 - Serre fisse di tipo aziendale (A.7.1) o industriale (A.7.2) purché queste ultime siano localizzate attraverso delibera di Consiglio Comunale ed attuati per intervento diretto su una superficie minima di 10000 mq con Uf = 0.45 mq/mq e H max = m 6.50, VI = \geq 1

A8 - Infrastrutture al servizio del territorio e delle aziende agricole

VI = \geq 1 ovvero quella esistente se inferiore

A9 - Allevamenti ittici ad uso produttivo attuabili previa presentazione di relazione geologica su una superficie minima di 10000 mq con un Uf = 0.03 mq/mq, H max = m 6.50; VI \geq 1; distanza minima dai confini di proprietà e/o di zona = m. 5 e limiti di arretramento del RUE; in caso di diverse zone agricole appartenenti alla medesima proprietà non va osservata la distanza minima dal confine di zona

A10 - Lagoni di accumulo per liquami zootecnici previa presentazione di relazione geologica e rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia

A11 - Altre opere di trasformazione del suolo agricolo

**Modifica n. 4 f
R.U.E. variante**

Nelle zone E1 è altresì ammessa l'installazione di strutture leggere per manifestazioni stagionali, richieste ad Associazioni, Pro Loco, Enti Pubblici e comunque non di interesse privato, espressamente non legate all'attività agricola e che non determinano inquinamento idrico, ambientale e acustico, con un'occupazione max di mq. 600, compresi accessori, quali: servizi igienici e di ristorazione.

Modalità di intervento

In questa zona il piano si attua per intervento diretto nel rispetto delle norme generali.

Prescrizioni particolari

Tizzano, Palanzano, Monchio:

Gli edifici individuati con la sigla *EA sulle tavole di RUE possono essere recuperati ad uso abitativo (Uso U1) con possibilità di ampliamento sino ad un massimo del 20% del volume esistente per un minimo di 70 mq di SU.

Palanzano:

In corrispondenza del complesso edilizio individuato con la sigla *E1 sulle tavole di RUE, è ammesso il recupero e l'ampliamento dei fabbricati esistenti per l'insediamento di attività di carattere silvo - pastorale.

Monchio:

Gli edifici individuati con * P possono essere recuperati per funzioni turistico ricettive (Usi U2, U3). Per tali edifici è ammesso un ampliamento un tantum del 20%.

Nelle zone E1 è altresì ammessa l'installazione di strutture leggere per manifestazioni stagionali, richieste da Associazioni, Pro Loco, Enti Pubblici e comunque non di interesse privato, espressamente non legate all'attività agricola e che non determinano inquinamento idrico, ambientale e acustico, con un'occupazione max di mq. 600, compresi accessori, quali: servizi igienici e di ristorazione.

Qualora si verificano le condizioni previste dalla D.G.R. n. 2150/04 "L.R. 16/04 - ART. 3 comma 2 - Approvazione standard strutturali e requisiti di esercizio per la autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta: aperte al pubblico, non aperte al pubblico e aree di sosta", è possibile realizzare aree attrezzate, desinate alla sosta temporanea e al parcheggio di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, ai sensi della L.R. 16/04 e smi, art. 15. La realizzazione di tali aree attrezzate potrà avvenire, previa valutazione della compatibilità ambientale e geologica, esclusivamente al di fuori delle aree agricole inserite in aree a pericolosità geomorfologia molto elevata.

Modalità di intervento

In questa zona il piano si attua per intervento diretto nel rispetto delle norme generali.

Prescrizioni particolari

Tizzano, Palanzano, Monchio:

Gli edifici individuati con la sigla *EA sulle tavole di RUE possono essere recuperati ad uso abitativo (Uso U1) con possibilità di ampliamento sino ad un massimo del 20% del volume esistente per un minimo di 70 mq di SU.

Palanzano:

In corrispondenza del complesso edilizio individuato con la sigla *E1 sulle tavole di RUE, è ammesso il recupero e l'ampliamento dei fabbricati esistenti per l'insediamento di attività di carattere silvo - pastorale.

Monchio:

Gli edifici individuati con * P possono essere recuperati per funzioni turistico ricettive (Usi U2, U3). Per tali edifici è ammesso un ampliamento un tantum del 20%.

**Modifica n. 4 f
R.U.E. vigente**

**Modifica n. 4 f
R.U.E. variante**